

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4629

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **MEROI**

Disposizioni per la prevenzione di incidenti  
causati dall'ingestione di sostanze tossiche

*Presentata il 21 gennaio 2004*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da troppo tempo le cronache nazionali si occupano di incidenti, quasi sempre di particolare gravità, aventi ad oggetto la somministrazione, in pubblici esercizi, di liquidi altamente tossici scambiati per normali bevande.

Gravissimi incidenti sono occorsi ad un giovane al quale è stata somministrata soda caustica in luogo di acqua minerale, ad una donna alla quale è stato servito detersivo al posto di acqua tonica, a tre avventori che hanno ricevuto altra soda caustica in luogo di *vodka*.

Certamente le maggiori responsabilità vanno ricercate nella superficialità e nella irresponsabilità di quegli esercenti che colpevolmente conservano queste pericolosissime sostanze unitamente ad altre bevande, magari utilizzando anche contenitori adibiti alla conservazione di queste ultime, ma è indubbio che una caratterizzazione particolare e diversa di tutte le

sostanze tossiche eviterebbe di confondere acqua od altri liquidi incolori con la pericolosissima soda caustica.

Non basta infatti la specificazione sui contenitori di simboli che richiamano la pericolosità del contenuto, proprio perché colpevolmente spesso questo viene versato in bottiglie atte a contenere normali bevande.

Molti cittadini, anche dopo anni dall'avvenuto incidente, portano ancora i segni di quella terribile esperienza: numerose operazioni culminate spesso con la ricostruzione chirurgica di organi vitali, lunghi calvari in strutture specializzate e comunque danni permanenti di rilevante gravità. Ecco allora la necessità di emanare disposizioni precise per l'immediato riconoscimento, visivo ed olfattivo, di tali sostanze e la previsione di sanzioni particolarmente severe per chi si rende colpevole di errori gravissimi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Ai fini della commercializzazione, le sostanze ad elevata concentrazione tossica devono essere dotate di caratteristiche cromatiche ed olfattive che consentono la loro individuazione immediata quali sostanze pericolose per l'incolumità pubblica.

## ART. 2.

1. L'avvenuta somministrazione di sostanze ad elevata concentrazione tossica in luogo di bevande analcoliche o alcoliche, è punita, oltre che con la pena prevista per il responsabile della commissione dei reati dalle disposizioni del codice penale, ovvero di leggi speciali, anche con la chiusura, temporanea o definitiva, dell'esercizio ove si è verificato il fatto.

2. Al responsabile dell'esercizio ove è stato commesso il reato di cui al comma 1 può essere ritirata in via definitiva la licenza o autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande.

